



REPUBBLICA ITALIANA

199/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al **n. 60634** del registro di segreteria,

promosso da:

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis* (c.f. *OMISSIS*), residente in *Omissis* in *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Lovelli (pec: lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it) e Daniele Oliviero (pec: oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it),

Appellante

Contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via *Ciro il Grande* n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dall'avvocato dell'Ente Enrico Fuochi (pec

avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it).

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Liguria n. 90/2022, depositata in data 5/10/2022;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 13 giugno 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore Cons. Natale Longo e l'avvocato Massimo Ricci Maccarini, per delega dell'avvocato Cosimo Lovelli, per l'appellante *Omissis*'.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 90/2022, depositata in data 5/10/2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria ha respinto la domanda giudiziale avanzata da *Omissis* avverso l'INPS, tesa ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in ragione della rivalutazione dei periodi di esposizione qualificata a concentrazioni di fibre di amianto ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 257/1993.

Tanto in ragione della circostanza che sia la domanda amministrativa che quella processuale facevano riferimento ai periodi lavorativi (dal 1987 al 2007) prestati nella Marina militare (durante i quali, secondo CTU, non vi era stata detta esposizione qualificata), mentre l'esposizione era processualmente (ma tardivamente) emersa (attestato INAIL) esclusivamente con riguardo a periodi di servizio

(ricongiunti) svolti precedentemente e alle dipendenze di ente privato. Avverso detta sentenza ha proposto appello il pensionato, il quale, premesso che si tratterebbe di esposizione ad amianto certificata dall'Inail per il quale l'art. 13, comma 7 (a differenza del successivo comma 8) della legge n. 257/1993 non prevede livelli e tempi minimi di esposizione, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe impropriamente fatto riferimento all'esposizione qualificata e ha evidenziato che il *petitum* racchiuso nel ricorso introduttivo domandava di <<Riconoscere e dichiarare che il sig. Omissis ha contratto infermità "Ispessimenti pleurici ostruttivi" a causa dell'esposizione e il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione dei periodi contributivi (tutti quelli che hanno contribuito a formare il monte contributivo), alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione della maggiorazione contributiva nella misura del 1,30 %, con il riconoscimento dei ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione".

La sentenza gravata avrebbe dunque errato nell'enucleazione, quale oggetto dell'istruttoria, del solo periodo lavorativo nella Marina militare nonché nell'individuazione di una *mutatio libelli*, avendo il ricorrente domandato *ab origine* la rivalutazione del trattamento pensionistico nella sua interezza, il cui monte contributivo è costituito anche con i contributi versati nella gestione privata e poi ricongiunti. L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico attraverso l'applicazione del moltiplicatore 1,50 del periodo durante il quale è stato esposto ad amianto, con

conseguente condanna dell'Inps a corrispondere le somme derivanti dal ricalcolo sia a titolo di arretrati che sui futuri ratei pensionistici, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio (legale anticipatorio).

L'Inps, pur ritualmente evocato in giudizio, non risulta costituito.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, si dichiara, ai sensi dell'articolo art. 93 c.g.c. la contumacia dell'Inps (che soltanto in data 8 marzo 2024 ha provveduto ad effettuare il censimento degli indirizzi pec ex art. 16, comma 12 del d.l. n. 179 del 2012), non costituitosi pur essendo ritualmente stato convenuto in giudizio (notifica effettuata mediante pec in data 22/2/2023 presso il difensore - avvocato dell'Ente costituitosi in prime cure; indirizzo presente in reginde; dfu notificato con le medesime modalità in data 19/2/2024; cfr. Cass. Sez. III sent. n.23445).

[2] Nel merito dell'appello, pare utile ricostruire, sulla scorta di quanto esplicitato in atti, l'individuazione del *petitum* e della *causa petendi* del ricorso introduttivo di prime cure, per come articolati dall'odierno appellante.

Il ricorrente in primo grado ha chiesto (*petitum*) di accertare di aver <<contratto infermità "ispessimenti pleurici ostruttivo" a causa dell'esposizione qualificata alle concentrazioni di fibre di amianto superiori alla soglia riconosciuta dalla legge e il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione dei periodi contributivi, alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione della

maggiorazione contributiva”.

Nella sostanza, dunque, non pare riscontrabile un testuale mutamento del *petitum* in corso di causa, avendo comunque il ricorrente in prime cure richiesto il riconoscimento del medesimo beneficio previdenziale, sebbene con riguardo ad un periodo temporale di esposizione variato (come meglio si argomenterà) in corso di giudizio.

Per contro, con riguardo alla c.d. *causa petendi*, si osserva che il ricorrente, dopo aver richiesto in via amministrativa il beneficio con riguardo esclusivamente al servizio svolto quale dipendente civile del Ministero della Difesa, ha fatto riferimento, nella domanda intentata dinanzi alla Corte di prime cure, sempre al medesimo servizio presso l’Arsenale marittimo militare di La Spezia dall’8/1/1987 al 16/4/2007, con le mansioni di motorista meccanico.

Il ricorso introduttivo ha anche diffusamente argomentato in ordine alla presenza di amianto negli ambienti, nei sistemi e nei locali dell’Arsenale militare, cosicché il giudice di prime cure ha disposto apposita CTU proprio al fine di riscontrare la presenza qualificata di detto agente patogeno negli ambienti lavorativi in questione nel periodo temporale di riferimento.

Pera converso, nessun accenno si riscontra nel testo del ricorso introduttivo in ordine ad eventuale esposizione ad amianto nell’ambito di attività lavorativa precedente, che il ricorrente ha riferito esser stata ricongiunta, a fini pensionistici, a quella svolta presso il Ministero della Difesa.

Pertanto, il giudice di primo grado, con ordinanza istruttoria, ha

disposto specifica CTU, depositata in data 30 giugno 2022, che ha accertato soltanto una limitata esposizione ad amianto, inferiore a quella minima di legge ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale in questione.

Solo successivamente al deposito agli atti della CTU, il ricorrente ha prodotto un'ulteriore memoria difensiva, in cui ha sostenuto che l'esposizione ad amianto generativa della riferita patologia sarebbe avvenuta in epoca antecedente all'ingresso nella marina militare (ovvero nel periodo dal 12 giugno 1979 al 31 dicembre 1984), allegando una certificazione INAIL (in tesi prima non producibile in quanto oggetto di sequestro).

Orbene, nell'atto di appello, il pensionato sostiene che detta modifica sarebbe meramente emendativa della prospettazione attorea, non integrante pertanto gli estremi di un'*immutatio libelli*, con conseguente erroneità della sentenza gravata.

In proposito, si osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste "*emendatio libelli*" allorquando non si incide nè sulla *causa petendi* (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul *petitum* (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre si riscontra un inammissibile "*mutatio libelli*" qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in

particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un diverso tema d'indagine e traslando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (si vedano, tra le altre, tra numerose altre Cass. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006).

Detta orientamento giurisprudenziale è stato successivamente precisato in termini meno restrittivi dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 12310/2015 (più di recente, in termini, Cass. sent. n. 19259/2023), ha affermato il seguente principio di diritto: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum* e *causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.

Più di recente, in aderenza al suddetto principio di diritto, la suprema Corte ha precisato (sent. n. 2719/2023) che “La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (ove ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio: Cass., S.U., n. 12310/2015) e, dunque, anche secondo la scansione temporale da tale norma disciplinata.

Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che è a presidio dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio (art. 24 Cost.)”.

Orbene, anche alla luce delle riferite precisazioni della suprema Corte, deve ritenersi che nel caso di specie vi sia stata, nell’ambito del giudizio di prime cure, una effettiva “*mutatio libelli*” da parte del ricorrente, sub specie dell’*immutatio causae petendi*, considerato che vi è stata nel contempo sia l’evocazione tardiva (addirittura successivamente all’espletamento di una CTU) di fatti antecedenti non connessi (se non in ragione del ricongiungimento pensionistico) con quelli originariamente dedotti in giudizio, sia la compromissione delle attività difensive della controparte (che ovviamente ha controdedotto con riguardo al servizio originariamente evocato), sia ancora il prolungamento dei tempi processuali (produzione di documenti nuovi successivamente al deposito della CTU disposta con riguardo al periodo di servizio addotto nel ricorso introduttivo; la modifica della causa petendi avrebbe evidentemente comportato la necessità di ulteriore istruttoria su fatti nuovi).

L’appello deve dunque essere respinto.

[3] Considerata la mancata costituzione in giudizio dell’Inps, non v’è

luogo a pronunciarsi in ordine alle spese di difesa.

Infine, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal sig. *OMISSIS* e iscritto al n. **60634** del ruolo generale.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.TO Natale Longo

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 02/09/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi